



COMUNE DI ACI CASTELLO

Città Metropolitana di Catania

Regolamento per l'applicazione della

IMPOSTA DI SOGGIORNO

INDICE

<i>Articolo 1</i>	Istituzione e presupposto dell'imposta.	<i>Pag. 3</i>
<i>Articolo 2</i>	Soggetto Passivo	<i>Pag. 3</i>
<i>Articolo 3</i>	Esenzioni	<i>Pag. 4</i>
<i>Articolo 4</i>	Misura dell'Imposta	<i>Pag. 5</i>
<i>Articolo 5</i>	Obblighi dei Gestori	<i>Pag. 6</i>
<i>Articolo 6</i>	Versamenti dell'Imposta	<i>Pag. 6</i>
<i>Articolo 7</i>	Controllo e Accertamento dell'Imposta	<i>Pag. 7</i>
<i>Articolo 8</i>	Sanzioni	<i>Pag. 7</i>
<i>Articolo 9</i>	Riscossione coattiva	<i>Pag. 8</i>
<i>Articolo 10</i>	Rimborsi	<i>Pag. 8</i>
<i>Articolo 11</i>	Contenzioso	<i>Pag. 8</i>
<i>Articolo 12</i>	Oggetto	<i>Pag. 9</i>
<i>Articolo 13</i>	Locazioni brevi	<i>Pag. 9</i>
<i>Articolo 14</i>	Soggetti passivi e soggetti gestori	<i>Pag. 9</i>
<i>Articolo 15</i>	Misura dell'imposta	<i>Pag. 10</i>
<i>Articolo 16</i>	Esenzioni e riduzioni	<i>Pag. 10</i>
<i>Articolo 17</i>	Modalità di pagamento	<i>Pag. 10</i>
<i>Articolo 18</i>	Obblighi di informazione	<i>Pag. 10</i>
<i>Articolo 19</i>	Obblighi di dichiarazione ai fini dell'Imposta	<i>Pag. 10</i>
<i>Articolo 20</i>	Obblighi dei soggetti gestori	<i>Pag. 11</i>
<i>Articolo 21</i>	Sanzioni ed interessi	<i>Pag. 11</i>
<i>Articolo 22</i>	Tavolo del Turismo	<i>Pag. 12</i>
<i>Articolo 23</i>	Disposizioni finali	<i>Pag. 12</i>

PARTE I

Articolo 1 ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e regola l'Imposta di Soggiorno, in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Le disposizioni della PARTE I del presente Regolamento si applicano ai gestori delle strutture ricettive come individuate dalla vigente legge regionale in materia di turismo, ad esclusione dei casi di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017 n.50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, a cui si applica la disciplina descritta nella PARTE II del presente regolamento.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, situate nel territorio del Comune di Aci Castello. Sono definite strutture ricettive quelle finalizzate all'ospitalità di persone, anche all'aperto, così come classificate nella legislazione vigente: alberghi, motels, villaggi alberghi, residenze turistico-alberghiere, alberghi dimora storica – residenza d'epoca, alberghi centro benessere, residenze turistiche o residence, case ed appartamenti per vacanze, case per ferie, esercizi di affittacamere, campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, villaggi turistici, alberghi diffusi, complessi residenziali immobiliari in multiproprietà e ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie. Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale.
4. Sono altresì soggetti all'imposta di soggiorno gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
5. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
6. E' fatto obbligo al gestore della struttura ricettiva esporre un documento di sintesi del predetto regolamento.

Articolo 2 SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 1 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Aci Castello.
2. Anche ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, del decreto-legge n. 50/2017, il gestore della struttura ricettiva presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta è il soggetto responsabile del pagamento del tributo, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Responsabili della riscossione sono altresì i gestori di portali telematici che mettono in contatto persone che offrono e persone che cercano alloggi all'interno del territorio comunale.
4. I soggetti di cui al precedente comma 3 sono responsabili della riscossione dell'imposta di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento, con particolare riferimento a quanto disposto dal comma 9 del presente articolo.
5. I soggetti di cui al precedente comma 3, non residenti, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, provvedono al rispetto degli adempimenti previsti dal presente Regolamento per tramite del rappresentante

fiscale, individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, secondo quanto stabilito nel decreto direttoriale dell'Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2017, prot. n. 132395/2017.

6. L'imposta, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Aci Castello, può essere assolta preventivamente dal soggetto cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e/o pagamento del soggiorno e/o di check in/check out nella struttura ricettiva. In tal caso, a tale soggetto spetta l'adempimento di tutti gli obblighi previsti nel presente Regolamento, fermi restando gli obblighi facenti capo ai soggetti responsabili dell'imposta.

7. Al fine di permettere un corretto censimento delle strutture ricettive e di consentire una corretta identificazione dei soggetti tenuti al versamento dell'imposta, nonché di contrastare fenomeni di evasione e/o di elusione dell'imposta medesima, è fatto obbligo alle strutture ricettive di registrarsi e caricare le informazioni relative all'identificazione del soggetto passivo dell'imposta, tramite il portale telematico messo a disposizione dal Comune di Aci Castello. L'ufficio tributi rilascerà ai gestori delle strutture ricettive regolarmente registrate ed in regola con tutti gli adempimenti previsti, un codice di identificazione per ciascuna struttura, secondo le modalità stabilite con apposito atto predisposto dall'ufficio tributi competente. L'attribuzione e l'ottenimento di tale codice identificativo è condizione necessaria al fine del corretto adempimento da parte dei gestori delle strutture ricettive degli obblighi derivanti dal presente Regolamento in tema di gestione

e riscossione dell'imposta di soggiorno. Qualora la normativa nazionale introducesse l'obbligo del codice identificativo per le strutture ricettive, tale codice potrà sostituire l'utilizzo del codice identificativo rilasciato dal Comune. Con apposito atto amministrativo, l'ufficio tributi provvederà a darne disposizione attuativa.

8. I gestori delle strutture ricettive, qualora utilizzino dei portali telematici per pubblicizzare la propria attività e/o il proprio immobile, o per ricevere delle prenotazioni, sono tenuti ad indicare al Comune, secondo le modalità e gli strumenti comunicati dall'ufficio tributi competente e con apposito atto, i link (o url) delle inserzioni online nelle quali la propria attività e/o il proprio immobile vengono pubblicizzati. I gestori delle strutture inoltre sono tenuti ad inserire all'interno delle loro inserzioni, pubblicate online, il codice di identificazione di cui all'articolo 2 comma 7 del presente Regolamento, che gli è stato attribuito in fase di censimento e registrazione.

9. I soggetti di cui al precedente comma 3 sono anch'essi tenuti a pubblicare e rendere ben visibili i codici di identificazione di cui al comma 7, e a predisporre i propri sistemi informatici affinché l'inserimento di tali codici sia obbligatorio per i propri utenti e/o inserzionisti, per la pubblicazione di qualsiasi annuncio online, che riguardi immobili e/o servizi ricettivi, ricadenti nel territorio del Comune di Aci Castello.

10. I soggetti di cui all'art. 2 comma 3, sono obbligati in solido con i gestori delle strutture ricettive per l'adempimento degli obblighi di cui al comma 8 del presente articolo.

Articolo 3 ESENZIONI

1 Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a. minori entro il quattordicesimo anno di età;

b. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman o per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;

c. gli appartenenti alle forze dell'ordine che pernottano in strutture ricettive per esigenze di servizio, laddove presente un ordine di servizio;

d. i soli soggetti dichiarati disabili ai sensi della Legge 104/1992 titolari di indennità di accompagnamento e soggetti titolari di indennità di accompagnamento che necessitano di intervento assistenziale permanente;

e. i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso le strutture sanitarie situate in comuni contermini, in ragione di un accompagnatore per paziente. Sono altresì esenti dall'imposta, i genitori accompagnatori di malati minori di anni diciotto. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli art 46 e 47 del D.p.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno del genitore presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente;

f. coloro che, per ragioni di servizio legate alla propria attività (operatore turistico, controller, ispettori, consulenti e auditor), sono ospitati presso le strutture con fattura a costo zero sono esentati dal pagamento dell'imposta per un massimo di 5 pernottamenti per anno solare.

g. coloro che, per ragioni di ospitalità istituzionale con il Comune, pernottano nelle strutture situate nel Comune; in tali casi, gli ospiti sono preventivamente accreditati dal Comune presso la struttura ospitante;

2. L'applicazione dell'esenzione di cui ai precedenti commi è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una apposita dichiarazione autocertificata, resa in base alle disposizioni di cui al DPR 445/2000, sulla modulistica appositamente predisposta dal Comune, in cui si dovrà precisare lo status corrispondente.

3. Nel caso previsto dal punto e) di cui al comma 1 del presente articolo, oltre alla dichiarazione di cui al precedente comma, il soggetto interessato dovrà presentare, pena la perdita del beneficio dell'esenzione, ai gestori della struttura ricettiva apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato e del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

Articolo 4 MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata e graduata in maniera differenziata tra le strutture ricettive, come definite dalla normativa vigente in materia, tenendo conto anche delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.

2. Sono confermate le misure dell'imposta determinate dalla Giunta Municipale con delibera n.1 del 12/01/2015. Successivamente alla data di approvazione del presente regolamento le tariffe potranno essere determinate con apposito atto di Giunta, secondo i limiti massimi consentiti, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.

3. L'imposta si applica fino ad un massimo di 3 (tre) pernottamenti consecutivi nel comune di Aci Castello.

4. In caso di pernottamenti consecutivi in due o più strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, l'imposta è dovuta cumulativamente per massimo 3 (tre) giorni, previa esibizione della ricevuta di versamento dell'imposta presso la precedente struttura.

5. Stagione di riferimento:

a. alta stagione dal 1 aprile al 30 settembre;

b. bassa stagione dal 1 ottobre al 31 marzo;

6. Il Comune di Aci Castello comunica preventivamente, con tutti i mezzi idonei, alle strutture ricettive la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

Articolo 5

OBBLIGHI DEI GESTORI

1. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti:

- a) ad informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità nella misura corrispondente alla classificazione della struttura e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno nel Comune di Aci Castello;*
- b) Riscuotere l'imposta, rilasciando quietanze, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (conservandone copia) oppure inserendo il relativo importo in fatture indicandolo come "operazione fuori campo IVA".*
- c) Acquisire la documentazione comprovante il diritto all'esenzione di cui all'articolo 3;*
- d) Far compilare all'ospite che si rifiuta di versare l'imposta l'apposito modulo predisposto a tal fine;*
- e) Segnalare, nel caso in cui l'ospite si rifiuta di versare l'imposta sia di compilare il modulo, il rifiuto;*
- f) A presentare al comune entro il 31 gennaio successivo a quello dell'anno d'imposta apposito conto di gestione redatto nello specifico Mod. 21 D.P.R 194/1996 reperibile presso l'ufficio Tributi, scaricabile dal sito web istituzionale del comune;*
- g) Comunicare, al Comune di Aci Castello, entro il giorno successivo:*
 - *Il numero ed i nominativi di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura;*
 - *Il relativo periodo di permanenza;*
 - *Il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;*
 - *Il numero di soggetti esenti dal pagamento;*
 - *L'imposta dovuta;*
 - *Le informazioni identificative del /dei soggetto/i passivo/i necessarie al rilascio della ricevuta telematica;*

2. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto inoltre a inviare trimestralmente, all'ufficio tributi del comune di Aci Castello, una dichiarazione riepilogativa contenente il numero delle presenze, comprensivo delle eventuali esenzioni e riduzioni, relative al trimestre precedente. La dichiarazione viene inviata al comune per via telematica entro il quindicesimo giorno successivo alla chiusura del relativo trimestre. I trimestri oggetto di dichiarazione sono i seguenti:

- 01 Gennaio – 31 Marzo;
- 01 Aprile – 30 Giugno;
- 01 Luglio – 30 Settembre;
- 01 Ottobre – 31 Dicembre;

3. La dichiarazione va inviata anche in caso di mancanza di ospiti presso la struttura. In caso di momentanea chiusura della struttura ricettiva, il gestore ha l'obbligo di comunicare al Comune il periodo di chiusura.

Articolo 6

VERSAMENTI DELL'IMPOSTA

1. I soggetti di cui all'art.2, comma 1, entro il termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura presso la quale hanno pernottato.
2. Il gestore non invia al Comune di Aci Castello le quietanze relative ai singoli ospiti, ma è tenuto a conservare le predette quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui al precedente art. 3, per un periodo di cinque anni.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua, con cadenza trimestrale, il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre.
4. Nel caso in cui la somma dovuta trimestralmente non superi l'importo di € 100,00 il versamento viene

effettuato entro quindici giorni dalla fine del trimestre successivo al raggiungimento della suddetta soglia. In ogni caso, e a prescindere dall'importo, entro il 15 Luglio e il 15 Gennaio vanno effettuati i versamenti degli eventuali pagamenti pendenti relativi al semestre precedente.

Il versamento può essere effettuato:

a. mediante pagamento tramite il sistema bancario;

b. mediante modello F24 di cui all'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;

c. mediante altra modalità di pagamento che verrà comunicata con mezzi idonei.

4. I soggetti gestori delle strutture ricettive assumono la funzione di agenti contabili ex art. 178 lett. e) del R.D. n.827/1924, e sono tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale Mod. 21 della gestione svolta, con le modalità e nel rispetto dei tempi previsti dalla relativa disciplina.

Articolo 7 **CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. L'Amministrazione comunale procederà all'attività di controllo mediante raffronti con tutti i dati utili a sua disposizione e, qualora si rendesse necessario, accedendo alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive, incluse le dichiarazioni, e relativi versamenti, effettuati dalla struttura stessa nei 5 anni precedenti. A tal fine, pertanto, l'Amministrazione comunale potrà:

a. Invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

b. Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'invito a restituirli compilati e firmati.

3. Nell'esercizio dell'attività di controllo potranno essere effettuati sopralluoghi anche tramite dipendenti comunali, agenti di polizia municipale e/o altri organi di vigilanza e controllo che potranno acquisire atti e documenti presso la struttura ricettiva inerenti alla dichiarazione e ai versamenti dell'imposta effettuati. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese dai clienti, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. Il controllo è espletato sia con accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva, sia con accertamento induttivo o analitico eseguito comparando i dati acquisibili presso altri Enti esterni all'Amministrazione Comunale.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei casi di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo così come disciplinati nella parte II del presente regolamento.

Articolo 8 **SANZIONI**

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulle base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472, n. 473, nonché secondo le disposizione del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizione di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 500 euro per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 5 comma 1 lettera f) e comma 2 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzione dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Per la violazione dell'obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell'ospite per l'esenzione, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. L'inosservanza di quanto disposto dall'art. 2 commi 7,8 e 9 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 500 euro per ciascuna delle omissioni compiute, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/00. Inoltre la sanzione prevista per le violazioni degli obblighi di cui all'art. 2 comma 9 compiute dai soggetti di cui all'articolo 2 comma 3, si applica per ciascuna inserzione online che non sia conforme a quanto prescritto dal presente regolamento e/o che ometta l'inserimento del codice di identificazione di cui all'articolo 2 comma 8. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689;

Articolo 9 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, secondo la normativa vigente.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo così come disciplinati nella parte II del presente regolamento.

Articolo 10 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento, nelle ipotesi in cui l'eccedenza sia pari o superiore ad euro 2.500,00 (deumilacinquecento) la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro 5,00 (cinque).

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo così come disciplinati nella parte II del presente regolamento.

Articolo 11 CONTENZIOSO

1 Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione tributaria ai sensi del

d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

2 Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo così come disciplinati nella parte II del presente regolamento.

PARTE II

Articolo 12 OGGETTO

1. Le disposizioni della PARTE II del presente Regolamento si applicano nei casi di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96 e succ. mod.. Le medesime disposizioni si applicano anche nei casi di contratti di sublocazione o di contratti a titolo oneroso conclusi da comodatario, aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi, stipulati alle condizioni del c.1 dell'art.4 del decreto legge n.50 sopra citato.
2. Per quanto non previsto dalla presente PARTE II si applica quanto dettato nella PARTE I del Regolamento dell'imposta di soggiorno e dalle leggi vigenti.

Articolo 13 LOCAZIONI BREVI

1. Si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, ivi conclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.

Articolo 14 SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI GESTORI

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che alloggia in immobili ad uso abitativo, o parti di essi, alle condizioni di cui al precedente articolo. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore dell'immobile, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Sono esclusi coloro che sono residenti nel Comune di Aci Castello.
3. Si intendono per soggetti gestori, i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo della locazione, ovvero coloro i quali intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, compresi quelli che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i gestori di portali telematici che mettono in contatto persone che offrono e persone che cercano alloggi in locazione.
4. I soggetti gestori devono riscuotere l'imposta, rilasciando una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia), riversandola mensilmente al Comune di Aci Castello, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
5. I soggetti gestori di cui al precedente comma 3 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno così come espressamente previsto dall'art. 4 comma 5-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
6. I soggetti di cui al precedente comma 3, non residenti, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, provvedono al riversamento dell'imposta di soggiorno e al rispetto degli adempimenti previsti dal decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 per tramite del rappresentante fiscale, individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, secondo quanto stabilito nel decreto direttoriale dell'Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2017, prot. n.

132395/2017 attuativo del DL/502017 art. 4 commi 4, 5 e 5 bis.

7. L'imposta, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Aci Castello, può essere assolta preventivamente dal soggetto cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e/o pagamento del soggiorno e/o di check in/check out nella struttura ricettiva. In tal caso, a tale soggetto spetta l'adempimento di tutti gli obblighi previsti nel presente Regolamento, fermi restando gli obblighi facenti capo ai soggetti responsabili dell'imposta.

8. Al fine di permettere un corretto censimento degli immobili oggetto di locazioni brevi, ai sensi del superiore articolo 1 e consentire una corretta identificazione dei soggetti tenuti al versamento dell'imposta, nonché di contrastare fenomeni di evasione e/o di elusione dell'imposta medesima, l'ufficio tributi competente rilascerà ai soggetti gestori degli immobili regolarmente registrati ed in regola con tutti gli adempimenti previsti, un codice di identificazione per ciascun immobile, secondo le modalità stabilite con apposito atto e predisposto dall'ufficio tributi competente. L'attribuzione e l'ottenimento di tale codice identificativo è condizione necessaria al fine del corretto adempimento da parte dei gestori degli immobili degli obblighi derivanti dal presente Regolamento in tema di gestione e riscossione dell'imposta di soggiorno. Qualora la normativa nazionale introducesse l'obbligo del codice identificativo per le strutture ricettive, tale codice potrà sostituire l'utilizzo del codice identificativo rilasciato dal Comune. Con apposito atto amministrativo, l'ufficio tributi provvederà a darne disposizione attuativa.

Articolo 15

MISURA DELL'IMPOSTA

1 La misura dell'imposta è determinata secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento.

Articolo 16

ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta gli stessi soggetti e secondo le medesime modalità individuati nell'art.3 PARTE I del presente Regolamento.

Articolo 17

MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Per quanto concerne le modalità di pagamento ed i versamenti dell'imposta si rimanda a quanto disposto nell'art.6 PARTE I del presente Regolamento.

Articolo 18

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

1. I soggetti gestori sono tenuti ad informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite l'affissione, in appositi spazi ben visibili all'interno della struttura o dell'immobile oggetto di locazione, e tramite la pubblicazione sul sito internet e/o portale utilizzati per pubblicizzare la propria struttura o l'immobile oggetto di locazione, del materiale informativo istituzionale fornito dal Comune di Aci Castello.

Articolo 19

OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA

1. I soggetti gestori sono tenuti a dichiarare al Comune di Aci Castello, le presenze di coloro che hanno alloggiato presso la propria struttura, con le medesime modalità previste dall'art. 5 PARTE I del presente regolamento.

Articolo 20

OBBLIGHI DEI SOGGETTI GESTORI

1. I soggetti gestori, qualora utilizzino dei portali telematici per pubblicizzare la propria attività e/o il proprio immobile o per ricevere delle prenotazioni, sono tenuti ad indicare al Comune, secondo le modalità e gli strumenti comunicati dall'ufficio tributi competente, i link (o url) delle inserzioni online in cui la propria attività e/o il proprio immobile vengono pubblicizzati. I gestori delle strutture inoltre sono tenuti ad inserire all'interno delle loro inserzioni, pubblicate online, il codice di identificazione di cui all'articolo 14 comma 8 del presente Regolamento, che gli è stato attribuito in fase di censimento e registrazione.

2. I soggetti di cui all'articolo 14 comma 3 sono anch'essi tenuti a pubblicare e rendere ben visibili i codici di identificazione di cui all'articolo 14 comma 8, e a predisporre i propri sistemi informatici affinché l'inserimento di tali codici sia obbligatorio per i propri utenti e/o inserzionisti, che vogliono pubblicare annunci, che riguardino i immobili e/o servizi ricettivi, ricadenti nel territorio del Comune di Aci Castello.

3. I soggetti di cui all'art. 14 comma 3, sono obbligati in solido con i gestori degli immobili per l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 21

SANZIONI E INTERESSI

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 e s.m.i.

2. In caso di omessa o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 500 euro per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 5 comma 1 lettera f) e comma 2 del presente Regolamento, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 472/1997 e s.m.i.

3. L'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, in particolare di quelle relative agli artt. 14, 15, 16, 17, 18 e 19 comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 500 euro ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/00. Per il procedimento di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. L'inosservanza di quanto disposto dall'art. 20 commi 1 e 2 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 500 euro per ciascuna delle omissioni compiute ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/00. La sanzione prevista per la violazione degli obblighi di cui all'art. 20 comma 2, compiute dai i soggetti di cui all'articolo 14 comma 3, si applica per ciascuna inserzione online che non sia conforme a quanto prescritto dal presente regolamento e/o che ometta l'inserimento del codice di identificazione di cui all'articolo 14 comma 8.

PARTE III

Articolo 22 TAVOLO DEL TURISMO

1. E' istituito un Tavolo del Turismo presieduto dal Sindaco o Suo delegato e composto da rappresentanti dell'Amministrazione comunale, dalle Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive e da Enti o soggetti partecipati dal Comune aventi finalità turistiche, con il compito di supportare la programmazione degli interventi di cui all'art. 1 e di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno formulando eventuali proposte correttive.
2. Il Tavolo del Turismo, il cui parere è obbligatorio ma non vincolante, predispone annualmente una relazione sulla realizzazione degli interventi da effettuare per l'anno successivo.
3. Il funzionamento del tavolo del turismo è demandato ad apposito regolamento comunale.

Articolo 23 DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dalla data di entrata in vigore dello stesso".
- 2 Ai sensi dell'art. 52 comma 2 D.Lgs. n. 446/1997 nonché dell'art. 13 comma 15 del Dl. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Finanza locale.